



REPUBBLICA ITALIANA

186/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60263** del registro di segreteria, promosso da:

- **OMISSIS** (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis*, il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti, (pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Susanna Chiabotto (pec: susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato, in Roma presso lo studio dei predetti difensori, alla via Riccardo Grazioli Lante, n. 16, come da procura rilasciata nel ricorso introduttivo per ogni grado e fase;

- appellante

Contro

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), c.f. 80078750587, con sede in via Ciriaco De Grande, n. 21 - Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura speciale agli atti;

-appellato

per

la riforma della sentenza n. 611/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia depositata il 06.07.2021.

Visto l'atto di appello;

Visti gli ulteriori atti e documenti di causa;

All'udienza del 6 giugno 2024, letta la relazione del cons. Antonietta Bussi e uditi l'avv. Massimo Silvestri, su delega dell'Avv. Bonaiuti e dell'avv. Chiabotto, per l'appellante, e l'avv. Antonietta Coretti, su delega, per l'INPS.

Svolgimento del processo

Nell'interesse del nominato in epigrafe, è stato interposto gravame verso la sentenza n. 611 del 2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal medesimo, in qualità di ex dipendente del Ministero dell'Interno, affinché fosse riconosciuto il diritto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, con

il calcolo corretto dell'indennità integrativa speciale, nella misura del 100% e non in quella dell'80%, applicata dall'INPS, a valere sulla quota A del trattamento erogato, e ciò in dedotta violazione della l. 503 del 1992, della l. 724 del 1994 e della l. 335 del 1995.

A sostegno della propria tesi, l'interessato ha addotto che le disposizioni di cui al d.P.R. 1092 del 1973 non sarebbero state abrogate dalla normativa successivamente intervenuta, richiamata dal giudice di primo grado; in conseguenza la predetta voce di pensione dovrebbe essere computata in maniera separata e integrale.

Nella sentenza impugnata è stato ritenuto che la domanda fosse priva di fondamento, essendo il ricorrente titolare di pensione calcolata secondo il regime retributivo di cui all'art. 1, comma 13, della l. 335 del 1995, che non avrebbe inciso sulle disposizioni di cui all'art. 15 della l. 724 del 1994, nella quale è stato previsto che l'IIS debba essere conglobata negli emolumenti stipendiali facenti parte della base pensionabile, scontando pertanto la valorizzazione in pensione nel limite massimo dell'80%.

Con il gravame in rassegna, l'appellante ha censurato tale pronuncia sulla base delle ragioni di seguito riportate.

Con il primo motivo di doglianza, è stata addotta la violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 in combinato disposto con l'art. 15 della L. n. 724/1994, dell'art. 1, commi 13 e 20, e dell'art. 2 della L. n. 335/1995, nonché mancanza di motivazione e/o motivazione apparente o contraddittoria.

In particolare, secondo quanto sostenuto dall'interessato, l'indennità

integrativa speciale, nel periodo temporale di riferimento, relativamente alla quota A, non ammetterebbe alcuna decurtazione, essendo pacifico che la stessa, prima che venisse introdotta la legge n. 335 del 1995, costituiva un assegno accessorio che assolveva alla funzione di rendere adeguato al costo della vita quanto percepito sia a titolo retributivo che a titolo pensionistico. Ad avviso dell'appellante, erroneamente il Giudice di primo grado, basandosi su un'interpretazione delle fonti normative "rigidamente statica", avrebbe ritenuto che, vertendosi in tema di trattamento pensionistico successivo all'introduzione della citata legge n. 335/1995, sia da applicare il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione. Invero, detta voce economica avrebbe conservato i caratteri propri dell'accessorietà sino all'introduzione della legge n. 724/1994, con conseguente diritto alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e separata fino al 1992 o al 1994, in quanto le disposizioni della legge n. 335/1995 imporrebbero l'applicabilità della disciplina previgente per il computo delle anzianità maturate in precedenza.

Con il secondo motivo di gravame, è stata lamentata la violazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c., dolendosi dell'erroneità della sentenza di primo grado per la mancata compensazione delle spese di lite. Secondo l'appellante, la condanna alle spese risulterebbe, quindi, "ingiustificata" stante la peculiarità della questione e la natura pensionistica pubblica della controversia.

Conclusivamente, è stato chiesto l'accoglimento dell'impugnazione con il riconoscimento del diritto vantato in prime cure o, in subordine, la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.; sempre in via subordinata, è stata altresì domandata la riforma della

sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali per il capo relativo alla condanna, mediante applicazione della compensazione o di una riduzione significativa dell'importo.

Con memoria depositata in data 8 maggio 2024, si è costituito l'Istituto previdenziale chiedendo il rigetto del gravame e rilevando che, per effetto dell'art. 15, comma 3, della l. n. 724/1994, a decorrere dal 1995, l'indennità in discorso va computata nella base pensionabile, al pari delle altre voci stipendiali e, quindi, nel caso di calcolo della pensione con il sistema retributivo, deve essere applicata alla stessa l'aliquota dell'80%. Al riguardo, è stato obiettato che, nella fattispecie in esame, non ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali previste dall'art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995 atte a consentire il calcolo dell'indennità integrativa speciale in misura intera. È stata infine reiterata l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado.

La parte appellata ha, inoltre, contestato il secondo motivo di doglianza, afferente alla regolamentazione delle spese processuali, deducendo che la condanna è conseguenza della soccombenza in prime cure.

Con nota depositata in data 4 giugno 2024, sottoscritta personalmente dall'appellante, nonché dai Legali come sopra costituiti, è stata formulata rinuncia agli atti del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del c.g.c., e dunque all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del grado.

All'udienza del 6 giugno 2024, nell'interesse del medesimo proponente è stata confermata la predetta rinuncia, con accettazione da parte del Legale dell'INPS, tramite dichiarazione espressa a verbale, senza riserve o condizioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con atto del 4 giugno 2024, *Omissis*, non intendendo coltivare la domanda azionata, ha rinunciato agli atti del processo e ha richiamato, a questo fine, l'art. 110 del c.g.c.; a tale istanza, regolarmente notificata a controparte, ha aderito l'Istituto previdenziale, dichiarando nel corso della pubblica udienza la propria accettazione, senza opporre riserve o condizioni.

Ciò determina che ai sensi del citato art. 110, commi 1 e 3, c.g.c., sussistano i requisiti di legge perché il Collegio dichiari l'estinzione del processo d'appello, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Trattandosi propriamente di una rinuncia all'impugnazione, ne consegue, oltre alla predetta estinzione per cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, anche il passaggio in giudicato della sentenza contestata, con consolidamento della soccombenza sostanziale di parte appellante, ai sensi dell'art. 188 c.g.c.

La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a pronuncia sulle spese, *ex art. 110, comma 7, c.g.c.*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da **OMISSIS**, iscritto al n. **60263** del ruolo generale, dichiara estinto il processo.

Non luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 07/08/2024

PER IL DIRIGENTE

F.to Maria Vittoria Zotta